

- d) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione della dimora abituale e/o saltuarie e/o stagionali se indicate in polizza, nonché contravvenzioni originariamente comminate di importo superiore a € 1000;
- e) lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione della dimora saltuaria e/o abituale e/o stagionale se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a € 500 e superiore a € 77500
- f) Imputazioni dolose – rimborso spese, competenze ed onorari del legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non avendo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e di patteggiamento
- g) Spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a € 5000. Nel caso in cui l'assicurato debba recuperare danni nei confronti di terzi, qualora il Legale fiduciario prescelto dall'assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la società corrisponderà anche le spese occorrenti per il legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.
- h) Controversie di lavoro: tutela del contraente in qualità di dipendente regolarmente assunto, per fatti inforti trascorsi 120 gg dal perfezionamento del contratto. Massimale per vertenza € 5000 e € 10300 per anno assicurativo. Sono escluse le spese di soccombenza.
- i) Contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il Viaggio. Sono Comprese le vertenze con il Tour Operator o l'agenzia viaggi
- j) Contenziosi con il condominio ed i condomini.- Azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti dei/del proprietari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga.
- k) le altre controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 2500.

Art. 2) – Soggetti assicurati

Le garanzie di cui all'art. 1, sono operanti nei confronti di:

- Familiari e/o componenti nucleo che risultino conviventi comprovati da stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici, regolarmente assunti, per fatti/atti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

Art. 3) – Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:

- relativi a prestazioni di recupero crediti nonché le morosità in contratti di locazione
- derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'Assicurato;
- relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
- nei confronti di enti previdenziali ed assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti;
- relativi a sinistri di inquinamento dell'ambiente;
- relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Garanzia TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 1) - Rischi assicurati

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti i veicoli indicati

in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso dei veicoli di proprietà del nucleo familiare
- danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
- difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
- pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.000;
- istanza di dissequestro del/i veicolo/i in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
- istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.
- Anticipo cauzione all'estero in caso di arresto
- Rimborso spese per l'assistenza di interprete in caso di interrogatorio e/o arresto all'estero

Art. 2) - Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti
- se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza.

Art. 3) Premio

Il premio unitario per nucleo familiare è di € 36 così composto :
per la garanzia tutela della circolazione € 20 di cui imposte € 2,22
per la garanzia tutela vita privata € 16 di cui imposte € 2,80

FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione": art. 7)- Gestione del sinistro, art.8) – Recesso in caso di sinistro, art. 13) – Proroga dell'assicurazione. Conferma inoltre di aver preso atto dell'informativa di cui all'art.10 della Legge 31 dicembre 1996 n°675 sopra riportata ed acconsente alle operazioni di trattamento, comunicazione e trasferimento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi degli artt. 11,20,22,28 della predetta Legge da parte della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. per le finalità di cui al punto I della predetta informativa.

IL CONTRAENTE

